



**CITTÀ DI ALTAMURA**  
Città Metropolitana di Bari

**3° SETTORE: SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO**  
**SERVIZIO SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO**

**N. 876 del registro delle determinazioni**

**del 04/07/2022**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Oggetto:

CONCESSIONI A SERVIZIO DEI PUBBLICI  
ESERCIZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI  
RISTORO ALL'APERTO. APPLICAZIONE  
NORMATIVA VIGENTE E DISPOSIZIONI  
ULTERIORI SUL REGIME ORDINARIO,  
SEMPLIFICATO E STRAORDINARIO

IL DIRIGENTE del III SETTORE

**PREMESSO CHE**

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da covid-19;
- il D.L 19 maggio 2020 n. 34, noto come "Rilancio Italia", convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e in particolare, nell'ambito delle più specifiche azioni di sostegno alle imprese di pubblico esercizio, ha stabilito:

*Art. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio)*

*"omissis ...*

- 3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*
  - 4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*
- il D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'art. 109, comma 1, recante "misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", ha modificato i termini di cui all'art. 181 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, inizialmente fissato al 31 ottobre 2020, posticipandolo al 31 dicembre 2020;
  - il D.L. 28 ottobre 2020 n.137 (cd. Decreto ristori) convertito in L. n. 176 del 18 dicembre 2020 all'art.9 ter commi 3 e 4 proroga dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2021 la disciplina transitoria introdotta dall'art.181 c.1 del "Decreto Rilancio" (D.L. 34/20 convertito con modificazioni dalla L. 77 del 17 luglio 2020) e ulteriormente modificata dal "Decreto di Agosto", valida fino al 31 dicembre 2020.

*Art. 9-ter (Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio).*

*.... omissis*

*3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre*

2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

- il D.L. 23 marzo 2021 n. 41 (c.d. Decreto sostegni) ha confermato le agevolazioni già previste dal Decreto Ristori (D.L. 137/2020) e dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), mediante la proroga fino al **30 giugno 2021** dell'esenzione dal canone per l'occupazione del suolo pubblico e la proroga fino al **31 dicembre 2021** delle procedure semplificate;
- l'art. 1, commi 706 e 707 della Legge 30/12/2021, n. 234 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 ha prorogato al **31 marzo 2022** l'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico da parte di imprese di pubblico esercizio

#### **PRESO ATTO CHE**

- *medio tempore* il comune di Altamura con D.C.C. n. 57 del 10/12/2021 ha adottato, in via definitiva il **“Regolamento per la disciplina di installazione e gestione di dehors”**, nel medesimo atto è stato disposto di sospendere l'applicazione della disciplina recata dallo stesso Regolamento fino al permanere dello stato di emergenza epidemiologica da COVID -19 in ragione delle misure agevolative e di semplificazione dettate dalla norme nazionali per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto;
- con il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, il Consiglio dei Ministri ha fissato al 31 marzo 2022 la chiusura dello stato di emergenza nazionale dichiarato per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19 e pertanto a partire dal **1 aprile 2022** il **“Regolamento per la disciplina di installazione e gestione di dehors” del comune di Altamura** ha iniziato a dispiegare i suoi effetti;
- in prossimità della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica la normativa nazionale in materia di contenimento del rischio da contagio da Covid-19, i protocolli e le linee guida adottati per le occupazioni di suolo pubblico sono stati integralmente confermati per favorire la fase della ripartenza in campo economico dei pubblici esercizi e a tale scopo nella materia *de qua* sono intervenute ulteriori novità normative:
  1. ad opera dell'art. 3-quinquies del DL n. 228/2021(cd “Decreto milleproroghe”) convertito con L. n. 15/2022 che ha prolungato sino al **30 giugno 2022** le semplificazioni delle procedure autorizzative per l'occupazione di suolo pubblico finalizzata all'installazione di dehors e simili;

2. ad opera della L. 20 maggio 2022 n. 51 di conversione del D.L. 21 marzo 2022 n. 21 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina che ha prorogato ulteriormente fino al **30 settembre 2022** la validità delle concessioni e le semplificazioni in materia di occupazione di suolo pubblico prevedendo:

*Art. 10 ter (Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)*

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al **30 settembre 2022**, salvo disdetta dell'interessato.

2. La proroga di cui al comma 1 è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1.

*Art. 22 quater (Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico)*

.....omissis

2. A far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il **30 settembre 2022**, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

**DATO ATTO CHE** in forza delle relazioni e delle interdipendenze normative ricostruite in premessa per la materia delle occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, si è determinata la seguente situazione:

- a partire dal mese di maggio 2020 e a seguire sino al 31 marzo 2022 sono state rilasciate in favore delle imprese di pubblico esercizio, nuove concessioni o concessioni in ampliamento per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, esonerandole dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, anche in aree ordinariamente non concedibili secondo la disciplina regolamentare adottata dal Comune con D.C.C. n. 57 del 10/12/2021;
- in forza della dell'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificato dall'art. 3 bis della legge 27 novembre 2020, n. 159, che aveva disposto che:

*Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)*

.....omissis

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ... omissis ... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza";

le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, rilasciate da questo Comune nel periodo di dichiarazione dello stato di emergenza covid-19, risultano prorogate *ope legis*, fino al **30 giugno 2022**;

- cessata l'emergenza sanitaria da covid-19, a partire dal 1 aprile 2022 il "**Regolamento comunale per la disciplina di installazione e gestione di dehors**" esplica la sua efficacia attuativa ed in tal senso risultano avviate le relative procedure autorizzative presso lo SUAP Sistema Murgiano;
- a partire dal 20 maggio 2022, data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale (G.U. 20 maggio 2022, n. 117) della legge 20 maggio 2022, n. 51 di conversione in del Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21 opera la proroga *ope legis* per le concessioni rilasciate nel periodo di emergenza da covid-19 che conservano la loro validità fino al **30 settembre 2022**;

**RITENUTO** necessario proporre indicazioni in merito alle inter-relazioni determinatesi a seguito della sovrapposizione del regime ordinario, recato dal vigente Regolamento Comunale in materia di dehors (GESTIONE ORDINARIA) con il regime straordinario rappresentato dalla proroga fino al 30 settembre 2022 delle concessioni già rilasciate in fase di emergenza covid-19 (GESTIONE STRAORDINARIA) e con il regime disposto dalla conferma delle semplificazioni procedurali (GESTIONE SEMPLIFICATA) per le nuove concessioni e gli ampliamenti delle occupazioni per ristoro all'aperto;

**SENTITA** la Polizia Locale;

**ATTESTATO CHE**, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, il presente provvedimento non comporta oneri finanziari diretti o indiretti, ne incide sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile.

VISTA la documentazione richiamata;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTO l'art. 6 bis delle Legge 241/1990 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i vigenti regolamenti comunali;

VISTI gli artt. 48 e 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

#### **DETERMINA**

1. **PRENDERE ATTO** che in materia di occupazione di suolo pubblico con dehors per il ristoro all'aperto operano simultaneamente i seguenti regimi:
  - a. **GESTIONE STRAORDINARIA:** riconosce la facoltà del titolare di concessione di suolo pubblico per l'allestimento di dehors ottenuta nel periodo dal maggio 2020 al 31 marzo 2022 di usufruire della proroga di validità della medesima fino al 30 settembre 2022, previo pagamento del canone unico dovuto per l'occupazione di suolo pubblico, anche in deroga a quanto previsto dal "**Regolamento per la disciplina di installazione e gestione di dehors**";
  - b. **GESTIONE SEMPLIFICATA:** i richiedenti di nuove occupazioni di vie, piazze e strade per l'allestimento di aree attrezzate funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, a far data dal 1 luglio 2022 e non oltre il 30 settembre 2022, usufruiscono delle

temporanee semplificazioni procedurali e documentali disposte dalla normativa nazionale fermo il rispetto della disciplina tecnica dettata dal Regolamento comunale in materia.

- c. **GESTIONE ORDINARIA:** a partire dal 30 settembre 2022 le occupazioni di vie, piazze e strade per l'allestimento di aree attrezzate e funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 sono integralmente assoggettate al ***“Regolamento per la disciplina di installazione e gestione di dehors”***;

1. **DISPORRE che**, in relazione al regime di **gestione straordinaria**, la proroga dell'occupazione di suolo pubblico fino al 30 settembre 2022 si perfeziona ope legis, per effetto del versamento del canone unico dovuto per l'occupazione di suolo pubblico; resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di revocare in qualsiasi momento la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto, nonché per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
2. **STABILIRE** che i titolari di concessioni di occupazione rilasciate nel periodo dal maggio 2020 al 31 marzo 2022 e che hanno presentato nuova istanza conforme alla disciplina del Regolamento comunale al SUAP Sistema Murgiano, possono chiedere la sospensione del procedimento in corso con facoltà di ri-attivazione successivamente al 30 settembre 2022 o nuovo termine disposto da nuova proroga;
3. **RICONOSCERE** che gli effetti giuridici di nuove concessioni rilasciate dal SUAP in regime di gestione ordinarie sono da intendersi temporaneamente sospese fino alla cessazione degli effetti delle concessioni di carattere straordinario in proroga, fatta salva sempre la possibilità per ciascun operatore di rinunciare formalmente alla concessione straordinaria ottenuta in emergenza covid-19;
4. **APPROVARE** il seguente quadro di sintesi recante, per ciascuno dei regimi operanti, la definizione degli istituti applicabili, degli uffici competenti, dei procedimenti attivabili e della documentazione necessaria;

REGIME	STRAORDINARIO	SEMPLIFICATO	ORDINARIO
<b>TITOLO</b>	Proroga <i>“ope legis”</i> delle concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2022	Concessione da rilasciare a seguito di nuova istanza	Concessione da rilasciare a seguito di nuova istanza
<b>VALIDITÀ</b>	Fino al 30 settembre 2022 o termine successivo disposto da eventuale nuova proroga	Dal 1 luglio al 30 settembre 2022 o termine successivo disposto da eventuale nuova proroga	Dal 1 ottobre 2022 o termine successivo disposto da eventuale nuova proroga
<b>UFFICIO COMPETENTE</b>	Il Servizio Tributi - Ufficio occupazioni suolo pubblico trasmette d'ufficio il bollettino di pagamento dell'importo dovuto per il periodo 01/07/2022-30/09/2022. E' fatta salva la facoltà di disdetta dell'interessato, da	Istanza presentata al Servizio Attività Produttive ed acquisizione del parere della Polizia Locale	Istanza presentata al SUAP Sistema Murgiano

	comunicare entro 5 gg dalla ricezione del bollettino, all'ufficio mittente, all'Ufficio Commercio ed alla Polizia Locale.		
<b>PROCEDIMENTO</b>	In deroga alle previsioni del Regolamento Comunale	Conforme limitatamente alla disciplina tecnica del Regolamento Comunale	Conforme integralmente alla disciplina tecnica e al procedimento definito dal Regolamento Comunale
<b>DOCUMENTAZIONE</b>	Nessuna	Planimetria delle aree occupate	Prevista dal Regolamento Comunale
<b>TASSA</b>	Pagamento del Canone di occupazione del suolo pubblico	Pagamento del Canone di occupazione del suolo pubblico	Pagamento del Canone di occupazione del suolo pubblico

5. **DICHIARARE** l'assenza di conflitto di interesse secondo l'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. , in capo al Dirigente che sottoscrive il presente provvedimento.

6. **STABILIRE** che il presente atto:

- viene pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ai fini della generale conoscenza;
- viene trasmesso via pec, a tutti gli operatori già titolari di concessioni rilasciate sino al 31 marzo 2022 in attuazione delle misure derogatorie e transitorie adottate per far fronte all'emergenza sanitaria ed economica da covid-19 incidenti sulle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto;
- viene reso conoscibile e consultabile, anche successivamente alla conclusione del periodo di pubblicazione obbligatoria all'Albo pretorio dell'Ente, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Comune;
- per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza è trasmesso alla Polizia Locale, al Servizio occupazione di suolo pubblico e al SUAP Sistema Murgiano;

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE  
Arch. Giovanni BUONAMASSA



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 970**

Settore Proponente: **3° SETTORE: SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO**

Oggetto: **CONCESSIONI A SERVIZIO DEI PUBBLICI ESERCIZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RISTORO ALL'APERTO. APPLICAZIONE NORMATIVA VIGENTE E DISPOSIZIONI ULTERIORI SUL REGIME ORDINARIO, SEMPLIFICATO E STRAORDINARIO**

Nr. adozione settore: **57** Nr. adozione generale: **876**

Data adozione: **04/07/2022**

## Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **04/07/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario  
**DOTT. FRANCESCO FAUSTINO**



VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. "*I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA*"

*Altamura, li .....*

**IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO**

dott. Francesco FAUSTINO

---

Registro Albo Pretorio On Line n. ....

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

*Altamura, li .....*

*IL FUNZIONARIO*

---